

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, Partita IVA 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof., di seguito denominata "Università".

-Licenziante-

E

la Società ".....", con sede in, Partita IVA....., Codice Fiscale..... in persona del, di seguito denominata "....."

-Licenziatario-

PREMESSO

- che "....." è una Società.....;
- che recentemente le Parti hanno sottoscritto un contratto di ricerca/collaborazione/prestazione professionale (All. 1), da considerarsi quale parte integrante del presente accordo, con la finalità di.....;
- che da tale contratto sono derivati risultati significativi riferiti (descrivere i risultati);
- che il Licenziatario intende utilizzare tali risultati a fini commerciali e pubblicitari per il lancio e la promozione del prodotto X a cui i risultati di cui sopra si riferiscono;
- che l'Università è titolare del marchio/logotipo "Sapienza Università di Roma", depositato in data 22.09.2006 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ministero delle Attività Produttive, con numero RM2006C005386;
- che il Licenziatario è interessato ad acquisire una licenza non esclusiva per l'utilizzo del marchio dell'Università per gli scopi commerciali di promozione pubblicità dei risultati sopra citati;
- che il marchio sopra citato gode di un'elevata reputazione e di un'immagine comprovata e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale;
- che l'utilizzo del marchio "Sapienza Università di Roma" testimonia esclusivamente il rapporto di collaborazione tra l'Università, con i suoi Dipartimenti, e la Società e pertanto qualsivoglia atto proveniente da quest'ultima non è ascrivibile all'Università stessa;
- che la concessione in licenza di uso del marchio deve intendersi riferita sia all'uso del marchio-logotipo sia alla spendita del nome dell'Università.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) DEFINIZIONI

- 1.1 - Con il termine “contratto” si intende il presente accordo in ogni sua parte, comprese le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché gli allegati;
- 1.2 - con il termine “attività pubblicitarie” si intende qualsiasi attività di diffusione, comunicazione, espressione mediante stampa, spot televisivi e radiofonici, internet, predisposizione di opuscoli informativi e quant’altro, finalizzata a scopi commerciali;

2) LICENZA

- 2.1 - Il marchio è concesso unicamente per la durata di anni uno (*oppure, in alternativa, una durata compatibile con quella della campagna pubblicitaria...*), rinnovabile su esplicito accordo da sottoscriversi entro il termine di scadenza di cui sopra;
- 2.2 - la licenza oggetto del presente accordo deve intendersi come non esclusiva e a titolo oneroso, limitatamente conferita per le sole attività pubblicitarie dettagliatamente descritte e illustrate nell’allegato facente parte integrante del presente contratto (Allegato 2);
- 2.3 - il Licenziatario, pertanto, si obbliga a corrispondere, entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente atto, un corrispettivo pari a €....., a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA, Tesoreria dell’Università “La Sapienza” di Roma, Agenzia n. 30660, Codice Ente 900 1778, Codice Iban IT37W0300203371000400014148, Swift Code BROMITR1153;
- 2.4 - il Licenziatario, altresì, si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di sublicenza totale o parziale a terzi del marchio dell’Università;
- 2.5 - il Licenziatario dichiara di aver formalizzato richiesta di utilizzo del marchio (da intendersi anche quale utilizzo e spendita del solo nome dell’Università) per tali attività pubblicitarie, e che detta richiesta, soggetta all’approvazione del Rettore, in conformità a quanto previsto dal “Protocollo per l’uso del marchio/logotipo e del sistema di identità” dell’Università, dopo attenta valutazione sulla compatibilità del messaggio pubblicitario con le finalità istituzionali e con l’immagine e la buona reputazione dell’Università, è stata accordata;
- 2.6 - l’utilizzo del marchio e del logo dell’Università deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro dell’istituzione universitaria, tale da non ledere l’immagine e la reputazione della medesima.

3) TERMINE

3.1 Il contratto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo e per il periodo di un anno (*oppure in alternativa il diverso periodo*) dalla stessa; decorso tale termine tutte le attività di cui all'Allegato 2, condotte dal Licenziatario, dovranno cessare incondizionatamente.

4) GARANZIE E RESPONSABILITÀ

4.1 Il Licenziante garantisce:

- di essere l'esclusivo proprietario e titolare del marchio;
- di fornire al Licenziatario tutta la documentazione, la strumentazione e le indicazioni necessarie all'uso e all'applicazione grafica del marchio licenziato.

4.2 Il Licenziatario si obbliga:

- a che l'uso del marchio dell'Università non leda l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università ovvero possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danno;
- a garantire di tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del marchio dell'Università, non potendo e non dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del marchio dell'Università e/o del marchio della Società;
- a garantire e tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta e/o indiretta, derivante da danni provocati a terze persone o cose, dai difetti, dai malfunzionamenti impliciti e/o esplicativi sussistenti o sopravvenuti e dalla messa in circolazione e/o dall'uso proprio e/o improprio dei prodotti e/o servizi commercializzati, per i quali intervenga la spendita del nome e del marchio/logotipo della Sapienza in forza del presente contratto, non potendo e non dovendo l'Università essere in alcun modo chiamata a rispondere, né in via esclusiva né in via solidale, di obblighi risarcitorii verso i terzi e verso lo stesso licenziatario per danni di qualsiasi specie natura ed entità

4.3 Non sono in alcun caso e a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione riconducibili e/o riferibili e/o imputabili all'Università le opinioni, le espressioni o i giudizi, formulati diffusi e utilizzati dal licenziatario in qualsiasi forma e modalità, veritieri o non veritieri, ma comunque eccedenti i limiti delle attività pubblicitarie concordate ed autorizzate e

disciplinate dal presente contratto e dettagliatamente descritte e individuate nell'Allegato 2; qualora tali fattispecie siano tali da configurare qualsivoglia ipotesi di responsabilità di qualsiasi natura e, quindi, ipotesi di risarcimento di danni a persone o cose, diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, il licenziatario si obbliga sin da ora a garantire e tenere manlevata e indenne l'Università dal pagamento di indennizzi, dal rimborso di spese o dal riconoscimento di altre pretese da parte di terzi, rispondendo in prima persona, in ogni sede nei confronti degli stessi.

- 4.4 Qualora da tali attività eccedenti i contenuti concordati delle attività pubblicitarie, derivino, altresì, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4.2, danni diretti o indiretti, patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi natura al buon nome, all'immagine, alla reputazione, dell'Università, quest'ultima, ferma restando la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 5, si riserva di agire in ogni sede per la tutela dei propri interessi e per la cessazione del fatto lesivo, e fatto salvo e impregiudicato il risarcimento del danno.

5) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 5.1 Il presente contratto prevede che il Licenziatario cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del marchio e/o logotipo dell'Università nelle seguenti ipotesi:
- scadenza del termine di cui all'art. 2, co. I;
 - utilizzo indebito del marchio in tutte le ipotesi di cui all'art. 4;
 - dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento del Licenziatario in un procedimento di liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal presente contratto senza che al Licenziatario spetti alcun diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indennizzi o risarcimenti di sorta.
- 5.2 Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, tale che, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

6) FORO COMPETENTE

- 6.1 Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)”.

8) DICHIARAZIONI FINALI

- 8.1 I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.
- 8.2 Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.
- 8.3 Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.
- 8.4 Le parti dichiarano espressamente di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6 del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile. Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
- 8.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Data

Per l'Università degli Studi di Roma La Sapienza

IL RETTORE

Per la Società “.....”